



Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche



00187 ROMA – Via Piave 61
tel. 06/42000358 – 06/42010899
fax. 06/42010628 – 06/23318983 – 06/23318985

sito internet: www.flp.it Email: flpposta@SoftHome.net

Segreteria Generale

Prot. n. 295/FLP/2003

Roma, 11 febbraio 2004

NOTIZIARIO N° 05

Alle OO.SS. federate alla FLP
Ai Coordinamenti Nazionali FLP
Alle strutture periferiche FLP
Ai Responsabili FLP
Ai Componenti delle RSU
LORO SEDI

e p.c. Alla Confederazione U.S.A.E.
ROMA

ASSEGNO PER OGNI SECONDO FIGLIO OD ULTERIORI: DISPOSIZIONI ATTUATIVE Decreto Ministero Welfare 28.11.2003, G.U. 26.01.2004

Con il decreto 28 novembre 2003 il Ministero del Welfare ha dettato le disposizioni attuative dell'art. 21 del decreto-legge 269/2003 (maxi-decreto collegato a Finanziaria 2004) in merito alla corresponsione dell'assegno pari ad euro 1000 per ogni figlio secondo od ulteriore nato dal 1° dicembre 2003 e fino al 31 dicembre 2004.

In allegato il decreto

L'UFFICIO STAMPA

* * *

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 28 novembre 2003

Disposizioni attuative dell'art. 21 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in merito alla corresponsione dell'assegno per ogni figlio secondo od ulteriore per ordine di nascita.

(Gazzetta Ufficiale N. 20 del 26 Gennaio 2004)

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;

Visto l'art. 21 del citato decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003, che concede un assegno pari ad Euro 1.000 per ogni figlio nato dal 1° dicembre 2003 e fino al 31 dicembre 2004, secondo od ulteriore per ordine di nascita e, comunque, per ogni figlio adottato nel medesimo periodo, alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie;

Visto, in particolare, il comma 5 del citato art. 21, che prevede l'adozione di uno o piu' decreti di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, contenenti le necessarie disposizioni di attuazione;

Decreta:

Art. 1.

1. Il comune di residenza della madre, all'atto dell'iscrizione all'anagrafe dei nuovi nati o degli adottati, previa verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 21, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in capo alla madre al momento del parto o dell'adozione, comunica all'I.N.P.S. entro dieci giorni i dati in suo possesso, ai fini dell'erogazione dell'assegno di cui all'art. 21 del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003.

2. Il comune di residenza effettua la comunicazione di cui al comma 1 per via telematica o, in subordine, su supporto magnetico. In caso di impossibilita' all'utilizzo di tali modalita' di trasmissione, il comune prende contatti con la direzione provinciale dell'I.N.P.S. competente, al fine di utilizzare sistemi di trasmissione differenti.

3. L'I.N.P.S., attraverso le proprie strutture, provvede all'erogazione dell'assegno in un'unica soluzione, sulla base dei dati forniti dai comuni, entro trenta giorni dalla data di ricezione dei dati trasmessi dai comuni.

Art. 2.

1. L'assegno non costituisce reddito a fini fiscali e previdenziali e puo' essere cumulato con analoghe provvidenze o indennita' e con qualsiasi altro reddito.

Art. 3.

1. A valere sulle risorse destinate allo scopo di cui all'art. 21, comma 2, del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede al trasferimento delle risorse all'I.N.P.S. e alle province autonome di Trento e di Bolzano. Ai fini dell'effettuazione del conguaglio, l'I.N.P.S. e le province autonome di Trento e di Bolzano presentano, nell'esercizio successivo a quello del pagamento degli assegni, le distinte rendicontazioni degli oneri sostenuti per la corresponsione degli assegni medesimi, sulla base delle risultanze del proprio conto



consuntivo.

Art. 4.

1. L'assegno pari ad Euro 1.000 e' concesso ed erogato, per gli aventi diritto residenti nei comuni delle province autonome di Trento e di Bolzano, dalle province medesime, secondo le norme dei rispettivi statuti, sulla base dei requisiti previsti dall'art. 21 del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003.

Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 28 novembre 2003

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Maroni

Il Ministro dell'economia e delle finanze
Tremonti

Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 2003

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5 Ministero del lavoro e delle politiche sociale, foglio n. 275

* * *